

ALLEGATO A

Regolamento comunale sull'adesione volontaria dei cittadini ad un sistema di autosmaltimento della frazione organica dei rifiuti tramite compostaggio domestico

art. 1 Finalità

1. La pratica del compostaggio domestico rappresenta un sistema di utilità pubblica per ridurre la produzione dei rifiuti e le emissioni inquinanti legate alle operazioni di raccolta, trasporto e trattamento del rifiuto umido, consentendo anche la riduzione delle spese totali di gestione dei rifiuti. L'iniziativa cercherà di coinvolgere tutta la cittadinanza a collaborare attivamente alla promozione e sviluppo dell'iniziativa, adottando in prima persona la pratica del compostaggio domestico, qualora ricorrano le condizioni idonee all'impianto, in nessun caso ostacolandone la diffusione.
2. Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Castell'Azzara e i cittadini che scelgono volontariamente di utilizzare un sistema di compostaggio domestico per smaltire in autonomia la frazione organica dei propri rifiuti.
3. Le iniziative promosse dal Comune, al fine di favorire la diffusione della pratica del compostaggio domestico sul proprio territorio, sono espressamente rivolte a ridurre alla fonte la produzione di rifiuti destinati al sistema pubblico di gestione.

art. 2 Definizioni

1. ai fini del presente atto si intende per:
 - a) Compostore o composter domestico: apposito contenitore atto alla decomposizione aerobica dei rifiuti organici e alla produzione di compost. Può essere realizzato in materiale plastico (modelli acquistati) o in legno o altri materiali (se autocostruito). La capienza varia indicativamente da un minimo di 200 a 1000 Litri. Al fine di favorire l'entrata di aria (indispensabile al corretto svolgimento del processo di decomposizione), i vari modelli presentano fessure sulle pareti esterne e, in alcuni casi, un cono interno traforato per l'aerazione;
 - b) Decomposizione aerobica: processo di disgregazione della sostanza organica in presenza di aria (ricca di ossigeno);
 - c) Compost: terriccio o humus derivante dal processo di compostaggio domestico, in tutto simile al comune terriccio di bosco o terriccio universale per fiori;
 - d) TARSU/TIA: Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani/Tariffa di Igiene Ambientale;
 - e) Frazione organica dei rifiuti: tutti gli scarti di natura organica, preferibilmente vegetali, derivanti dalla preparazione e consumo di cibi, quali scarti di verdure, frutta, cibi cotti, nonché i rifiuti prodotti dalla manutenzione del verde del proprio giardino come stecchi, foglie, erba, etc

art. 3 Adesione

1. Il requisito necessario per poter adottare un sistema di compostaggio domestico è avere a disposizione uno spazio verde di adeguate dimensioni, con caratteristiche tali da evitare possibili disagi al proprietario e al vicinato
2. Posto l'obbligo di possedere il requisito di cui al comma 1, possono avanzare domanda di adesione al sistema di autosmaltimento della frazione organica dei rifiuti tramite compostaggio domestico (come da allegati A1, A2), tutti i cittadini del territorio comunale che siano iscritti a ruolo presso l'Ufficio Tributi dell'Amministrazione che non abbiano insoluti pregressi in termini di TARSU/TIA o, cittadini di nuova residenza, che abbiano presentato apposita denuncia per l'iscrizione nell'Anagrafe Tributaria e che intendono dare inizio ad un'attività di compostaggio domestico sul territorio comunale usufruendo dell'attrezzatura di proprietà comunale ceduta in comodato gratuito, secondo quanto stabilito dall'art. 4.
3. Costituiscono doveri formali per l'adesione all'iniziativa il rispetto del presente Regolamento ed in particolar modo il rispetto delle indicazioni tecniche (in particolare dell'Allegato B) e delle disposizioni che dovessero essere impartite successivamente onde evitare possibili disagi al

vicinato. In ogni caso, la richiesta di adesione volontaria all'iniziativa solleva l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

art. 4 Assegnazione dei compostori in comodato gratuito

1. Il Comune, al fine di favorire la diffusione della pratica del compostaggio domestico sul proprio territorio comunale, si riserva la possibilità di acquistare annualmente una fornitura di compostori domestici e relativi accessori da assegnare in comodato gratuito, dietro sottoscrizione di contratto di cessione come da allegato C.

2. A tal scopo potrà essere indetto apposito bando pubblico a cui potranno partecipare, nei tempi prescritti, tutti i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, purché residenti;

3. Ai fini dell'ottenimento in comodato gratuito dell'attrezzatura di proprietà comunale il richiedente dovrà dichiarare espressamente:

a) di possedere i requisiti richiamati al comma precedente, e di rispettare le indicazioni tecniche dettate dal presente Regolamento,

b) il numero dei componenti il nucleo familiare che si avvarrà del sistema di compostaggio,

c) il luogo ove intenda utilizzare l'attrezzatura e la disponibilità di superficie utile. In caso di utilizzo presso sito diverso dall'abitazione dovranno essere dichiarati anche l'uso del terreno, la superficie, la distanza in linea d'area dalla propria abitazione e la frequenza di visita del luogo;

d) di accettare incondizionatamente le condizioni poste dall'amministrazione comunale.

4. Fermo restando l'indispensabilità di una valutazione positiva sull'adeguatezza del luogo prescelto, costituiscono preferenze ai fini dell'assegnazione gratuita dei compostori disponibili:

a) il maggior numero di componenti il nucleo familiare che si avvarrà del sistema di compostaggio,

b) la minor distanza dall'abitazione e/o maggior frequenza di visita del luogo, in caso di utilizzo presso sito diverso dall'abitazione.

5. Preventivamente alla consegna dei compostori in comodato gratuito, sarà cura del Comune organizzare un incontro pubblico con personale tecnico che illustrerà le corrette modalità di utilizzo. La partecipazione all'incontro è obbligatoria per chi abbia richiesto l'attrezzatura in comodato gratuito, pena la perdita di tale opportunità.

6. Per ogni unità familiare può essere assegnato un solo compostore. In caso di disponibilità di attrezzatura al termine del periodo utile per l'assegnazione, indicato dal bando, il Comune potrà derogare a tale principio in caso di esigenze comprovate e comunque strettamente rispondenti alle finalità di cui all'art 1, comma 3.

7. Al fine di perseguire i principi di economicità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, il Comune potrà avvalersi della possibilità di suggerire utilizzi in condivisione dell'attrezzatura da concedere in comodato gratuito o di chiedere la consegna dell'attrezzatura non sfruttata in modo ottimale per essere assegnata a nuovo comodatario. Tale eventualità potrà verificarsi nei casi in cui sia prevedibile al momento dell'assegnazione o sia stato segnalato dal tecnico incaricato delle normali attività di controllo e monitoraggio, uno sfruttamento non ottimale dell'attrezzatura, unitariamente alla possibilità di poter utilizzare in alternativa un composte in condivisione, o altro sistema idoneo ed equivalente di smaltimento della frazione organica.

art. 5 Rinuncia all'adesione

1. Nel caso di cessazione dell'attività di compostaggio, il richiedente dovrà darne formale comunicazione al Comune entro e non oltre i 15 giorni successivi dall'interruzione dell'utilizzo.

2. La cessazione comporta per i comodatari, l'onere di restituzione del compostore al Comune, secondo le modalità concordate con gli uffici competenti. In ogni caso il bene dovrà essere restituito integro in tutte le sue parti e ben pulito. In caso di rottura per imperizia di una o più parti, compresi gli accessori, sarà applicata la sanzione di cui all'art 5, comma 7.

art. 6 Visite ispettive

1. Presupposto per l'adesione al progetto è il ricorso abitudinario, continuativo e non occasionale al compostaggio per l'autosmaltimento della frazione organica dei rifiuti derivanti dalle attività domestiche e di manutenzione del verde. Il luogo eletto per l'impianto dell'attività di compostaggio dovrà perciò essere ben definito e disponibile a verifiche periodiche.

2. Gli accertamenti, controlli e verifiche potranno essere effettuati in qualsiasi periodo dell'anno, indipendentemente e senza obbligo di preavviso alcuno. In caso di fondi chiusi potrà essere possibile concordare orari e modalità. Nell'ipotesi di impossibilità di poter verificare il corretto svolgimento dell'attività di compostaggio per inaccessibilità del luogo, per irreperibilità o indisponibilità dell'utente, l'esito del sopralluogo sarà considerato negativo.

3. Le verifiche potranno essere effettuate da personale dipendente del Comune o da persone appositamente incaricate e munite di specifico documento di riconoscimento.

4. Nel caso in cui l'utenza oggetto di verifica non risulti presente al momento del controllo e sia ritenuto opportuno da parte dell'operatore riferire sull'esito dello stesso (in particolare in caso di giudizio negativo), sarà cura del personale addetto avvertire l'utente rilasciando apposito messaggio scritto su carta intestata del comune e eventualmente ricorrendo a comunicazione telefonica.

art. 7 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.